



**ACCORDO SINDACALE TRA**  
**OO.SS COMPARTO SANITA' E AZIENDA ULSS 14 DEL 23.01.2008**  
**Integrazione maggio 2008**

Premessa:

A seguito dell'Accordo Sindacale del 23.01.2008, è stata realizzata, da parte del Servizio Professioni Sanitarie, la verifica della turnistica sperimentale mediante i questionari in allegato1, distribuito agli infermieri ed OSS turnisti in servizio presso le UU.OO. individuate in sede di trattativa per la continuazione della sperimentazione in oggetto, nei mesi di febbraio e marzo 2008:

- Chioggia U.O. Medicina, U.O. Ostetricia, Nido, Pediatria
- Piove di Sacco U.O. Geriatria

Nella riunione del 27/03/2008, organizzata dal S.P.S. per consentire un ulteriore approfondimento con il personale e capo sala coinvolti e che hanno partecipato in modo attivo, è emersa la sostanziale necessità al ritorno alla turnistica precedente la sperimentazione.

Rilevato che l'organizzazione del lavoro, le dotazioni di personale nelle UU.OO. interessate e la necessità della continuità delle cure per i pazienti non consentono attualmente una turnistica nel pieno rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 66/2003 (stacco di almeno 11 ore tra due turni consecutivi di lavoro).

Considerata la valutazione dei diretti interessati rispetto la turnistica sperimentale,  
Preso atto che il D.LGS 66/2003:

- all'art. 17 consente la deroga alla disciplina in materia di riposo giornaliero, ....., mediante accordi decentrati con le OO.SS.
- all'art.9 – riposi settimanali, afferma:
  - Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7.
  - Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:
    - o le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
    - o le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
    - o per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attività discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario;
    - o i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4.
  - Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche:

- operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o a energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate, nonché attività industriali ad alto assorbimento di energia elettrica ed operazioni collegate;
- attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
- industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di 3 mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi;
- i servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità;
- attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
- attività di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370;
- attività indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
- Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, nonché le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370.
- Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative, nonché le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, saranno individuate le attività aventi le caratteristiche di cui al comma 3, che non siano già ricomprese nel decreto ministeriale 22 giugno 1935, e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 161 del 12 luglio 1935, nonché quelle di cui al comma 2, lettera d), salve le eccezioni di cui alle lettere a), b) e c).

Con le stesse modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero per i pubblici dipendenti il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede all'aggiornamento e alla integrazione delle predette attività. Nel caso di cui al comma 2, lett. d), e salve le eccezioni di cui alle lettere a), b), e c) l'integrazione avrà senz'altro luogo decorsi trenta giorni dal deposito dell'accordo presso il Ministero stesso.

Preso atto che, da ultimo, il CCNL 10.04.2008 prevede all'art. 5:

*comma 6 :“la durata media dell’orario di lavoro, di cui all’art. 4, del d.lgs. n. 66 del 2003è riferita, per il primo anno di applicazione, ad un periodo di nove mesi e, a regime, ad un periodo di sei mesi, al fine di garantire, senza soluzione di continuità, livelli ottimali di assistenza e tutelare il diritto alla salute dei cittadini, a fronte di eventi non pianificabili”.*

*Comma 7: “ In via sperimentale, fino alla definitiva disciplina della materia nell’ambito del prossimo contratto, nel rispetto dei principi generali di protezione, sicurezza e salute dei lavoratori e al fine di perseverare la continuità assistenziale, il riposo consecutivo giornaliero, nella misura prevista dall’art. 7 del d.lgs. n. 66 del 2003, può essere oggetto di deroga, a seguito di accordo definito con le modalità previste dall’art. 4, comma 5 del CCNL del 7 aprile 1999, tenendo conto delle necessità legate alla organizzazione dei turni e garantendo ai dipendenti un equivalente periodo di riposo per il pieno recupero delle energie psico-fisiche o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori sia accordata una protezione appropriata.”*

## LE PARTI CONCORDANO quanto segue:

### **A) TURNISTICA A GARANZIA DELL'ASSISTENZA NELLE 24 ORE**

Dal 1 aprile 2008 in tutte le UU.OO. dei due PP.OO. si ripristina il turno "storico" articolato nel seguente modo, con la sovrapposizione oraria standard di 10 minuti solo per il personale infermieristico:

	1° giorno	2° giorno	3° giorno	4° giorno	5° giorno
Chioggia:	14/22	7/14 - 22	07	R	R o completamento orario
Piove di Sacco:	14/21	7/14 - 21	07	R	R o completamento orario

### **Il ripristino del turno storico vale per tutte le figure professionali sanitarie e non sanitarie (OSS e Op. Tec.) del Comparto che garantiscono le attività 24 ore su 24.**

Unica eccezione la turistica delle Ostetriche del P.O. di Chioggia che da almeno tre anni effettuano con soddisfazione il seguente turno:

1) P 14.30/21.30      2) M 8.30/14.30      3) N 21.30/8.30      4) Rn      5) R

Il turno "storico" viene ripristinato tenendo conto della attuale organizzazione e dotazione di personale, che non consente la pratica attuazione della turnistica che rispetti la normativa di cui all'art. 7 del D.Lgs. 66/2003, oggetto della sperimentazione.

### **B) RIPOSO SETTIMANALE**

**Si definisce riposo settimanale un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, da usufruire ogni sette giorni, salvo comprovabili necessità assistenziali che, se non soddisfatte, potrebbero causare rischio di interruzione di pubblico servizio.**

Le parti concordano peraltro di riconvocarsi entro tre mesi per esaminare l'organizzazione del lavoro, la dotazione organica e aspetti specifici che possono anche far riconsiderare la situazione della turnistica nelle due sedi di ospedaliere della Azienda ULSS.

Chioggia. 28/05/2008

Per l'Azienda ULSS n. 14

F.to Il Direttore Amministrativo  
Dott. Silvano Favaretto

F.to Il Direttore Sanitario  
Dott. Lino Battistello

F.to Il Direttore U.O. Amm.ne del Personale  
Dott. Luciano Frizziero

Per la Parte Sindacale

CGIL FP F.to: Cinzia Arcangeli, illeggibile

CISL FPL F.to: illeggibile

UIL FPL F.to: Nerio Veronese

FSI:

NURSING UP:

RSU F.to: Renzo Badiale  
Quaggia Maria Rosa